

## CONTENZIOSO

### **Le notifiche ad Ader vanno effettuate presso l'avvocatura generale a Roma**

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

### **ASSETTI ORGANIZZATIVI, CONTROLLO INTERNO E CONTINUITÀ AZIENDALE**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

Come è noto, il **ricorso** per **Cassazione** deve, a pena di inammissibilità, essere **proposto** entro **termini perentori**.

In particolare, ai sensi dell'[articolo 325, comma 2, c.p.c.](#), l'impugnazione deve essere **notificata** alla **controparte** entro il termine di **60 giorni**, decorrenti dalla notifica della sentenza della Commissione tributaria regionale.

Inoltre, la notifica del ricorso per Cassazione deve avvenire esclusivamente nelle forme prescritte dal c.p.c. ed è **esclusa** la possibilità, concessa al ricorrente ed all'appellante, di proporre il **ricorso** anche mediante la **consegnna diretta** o la **spedizione a mezzo posta** ([Cass. n. 25395/2014](#)).

Nello specifico, per la determinazione del **luogo di notificazione** del ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali si applica la **disciplina** di cui all'[articolo 330 c.p.c.](#), sicché, considerato il **principio di ultrattività** dell'indicazione della **residenza** o della **sede** e dell'elezione di **domicilio** effettuate in primo grado, deve ritenersi valida la notificazione eseguita presso uno di tali luoghi, ove la parte non si sia costituita nel giudizio di appello, oppure, se costituitasi, non abbia espresso al riguardo alcuna indicazione ([SS.UU. n. 14916/2016](#)).

Parimenti, la Cassazione ha ritenuto **nulla** la **notifica** del ricorso per Cassazione effettuata **presso l'avvocatura dello Stato** invece che presso l'ente impositore controparte nel giudizio di merito ([Cass. n. 28391/2013](#)).

Sulla questione sono recentemente intervenute le Sezioni Civili della Suprema Corte con [ordinanza n. 2087 del 29 gennaio 2020](#), chiarendo dove debbano essere effettuate le **notifiche**

all'**Agenzia delle entrate-Riscossione** a seguito della estinzione di Equitalia.

In particolare, i giudici di vertice sono stati chiamati a decidere sul caso di un contribuente che si era opposto al **pignoramento presso terzi** per un debito con il fisco: il contribuente aveva presentato ricorso ad Equitalia, perdendo i primi due gradi di giudizio, per poi notificare al medesimo esattore – sebbene estinto – il gravame per il giudizio di legittimità.

Più in dettaglio, la Corte è stata chiamata a stabilire se possa considerarsi **validamente ultrattivo il mandato** conferito al professionista dal precedente agente oppure se debba ritenersi, con l'estinzione di quest'ultimo, evocata in giudizio una parte non corrispondente a quella giusta, trattandosi di **soggetto formalmente e notoriamente estinto**.

Disallineandosi dagli orientamenti più restrittivi, secondo cui era da considerarsi inesistente la notifica al difensore già costituito per il precedente grado di lite, di cui fosse nota la cessazione del mandato, la Corte ha stabilito che in tali ipotesi vi è comunque un **collegamento idoneo**, sufficiente e non arbitrario tra il destinatario della notifica ed il soggetto alla stessa interessato.

Circostanza, quest'ultima, ancor più evidente nel caso di **successione** della neo istituita Agenzia delle entrate-Riscossione ai precedenti agenti della riscossione, in un contesto peraltro caratterizzato da una comprensibile incertezza sugli istituti processuali da applicare.

Sul punto, la Suprema Corte ha quindi ritenuto che si debba far applicazione del seguente **principio di diritto**: «*in tema di giudizio di legittimità, l'ultrattività del mandato in origine conferito al difensore dell'agente della riscossione, nominato e costituito nel grado di giudizio concluso con la sentenza oggetto di ricorso per cassazione, non opera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso avverso la sentenza pronunciata nei confronti dell'agente della riscossione originariamente parte in causa, poiché la cessazione di questo e l'automatico subentro del successore sono disposti da una norma di legge, quale il d.l. n. 193 del 2016*».

Ne discende – hanno proseguito i giudici – che la **notifica** del ricorso eseguita al successore *ex lege*, cioè all'Agenzia delle entrate-Riscossione, è **invalida**, ma tale invalidità integra una **mera nullità, suscettibile di sanatoria o per spontanea costituzione dell'Agenzia stessa o a seguito della rinnovazione dell'atto introduttivo** dell'impugnazione, da ordinarsi – **ai sensi dell'articolo 291 c.p.c., presso** la competente Avvocatura dello Stato, da identificarsi nell'**Avvocatura Generale in Roma**.

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha stabilito che occorre ordinare la **rinnovazione** della **notificazione del ricorso** alla sola giusta controparte notoriamente esistente, *ex lege* subentrata agli agenti di riscossione: nello specifico la rinnovazione potrà dirsi rituale soltanto se eseguita **presso l'Avvocatura** di Stato e, trattandosi di ricorso alla Corte suprema di cassazione, presso quella **Generale in Roma**.